



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Processo Legislazione

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

Numero atto

532

Proponente

Giunta regionale

Titolo

Norme per la valorizzazione del territorio rurale dell'Umbria

Pervenuto al Consiglio il

13/07/11

Legislatura

IX

Istruttore

Alessandra Grimaccia

Data istruttoria

11/10/11

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

1. Materia del PDL	<p>Il PDL in esame, nell'ottica di orientare le politiche regionali verso lo sviluppo del territorio umbro <u>in coerenza con la programmazione comunitaria e con le strategie europee per lo sviluppo rurale</u>, detta norme tese a valorizzare le eccellenze produttive del territorio rurale regionale, anche al fine di salvaguardare il patrimonio enogastronomico locale e l'importanza della provenienza degli alimenti, quale elemento di garanzia di qualità e di sicurezza.</p> <p>Scopo principale dello strumento legislativo in oggetto, pertanto, è quello di individuare interventi destinati alla valorizzazione delle risorse produttive agroalimentari e patrimoniali della tradizione rurale umbra, prevedendo la necessaria dotazione finanziaria e l'impiego delle nuove tecnologie multimediali dell'informazione e della comunicazione, al fine di facilitare non solo la commercializzazione dei prodotti, ma anche l'educazione alla qualità e alla sicurezza alimentare.</p> <p>Viene quindi prevista l'adozione da parte della Giunta regionale di specifici programmi annuali, i cui soggetti attuatori possono essere anche organismi diversi dalla Regione, quali agenzie regionali, società strumentali ovvero altri enti pubblici, i quali individuino le priorità di intervento da perseguire e le iniziative da realizzare, in coerenza con il Documento annuale di programmazione (DAP) e con le risorse disponibili di bilancio.</p>
2. Potestà legislativa regionale	<p>Le materie trattate dal PDL sono molteplici.</p> <p>Si possono enucleare l'alimentazione, di competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., la tutela della salute, di competenza concorrente, il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, di competenza concorrente, l'agricoltura, di competenza residuale ex art. 117, comma 4, Cost., e, infine, il commercio, di competenza residuale.</p> <p>Quale intervento normativo simile nelle altre regioni, si rinviene la L.r. Toscana 24.01.2006, n. 1 (<i>Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale</i>) e la L.r. Toscana 3.08.2001, n. 34 (<i>Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale</i>). Si rileva che, tuttavia, rispetto al PDL in esame, gli interventi previsti dalle suindicate leggi regionali della Toscana sono molto più specifici e articolati.</p>
3. Verifica della legittimità costituzionale	<p>Nulla da rilevare.</p>
4. Normativa europea in materia	<p>In tema di <u>politiche comunitarie di sviluppo rurale</u>, in coerenza delle quali si pone il PDL in esame, soccorre il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 (e sue successive modifiche), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).</p> <p>In materia occorre premettere che la riforma della politica agricola comune (PAC) del giugno 2003 e dell'aprile 2004 ha posto l'accento sullo sviluppo rurale, introducendo uno strumento di finanziamento e di programmazione unico: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo strumento, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, mira a rafforzare <u>la politica di sviluppo rurale dell'Unione e a semplificarne l'attuazione</u>. Migliora in particolare la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. Rappresenta quindi, insieme al FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia), uno dei due strumenti di finanziamento della politica agricola comune (PAC) istituiti dal suddetto regolamento (CE) n. 1290/2005.</p> <p>Tornando al regolamento 1968/2005, lo stesso stabilisce le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR. Definisce</p>

inoltre gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e il quadro in cui essa si inserisce. In particolare il Fondo contribuisce a migliorare:

- la competitività del settore agricolo e forestale;
- l'ambiente e il paesaggio;
- la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell'economia rurale.

Inoltre fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali che contribuiscono alle priorità della Comunità, e la Commissione e gli Stati membri vigilano sulla coerenza e sulla compatibilità del Fondo con le altre misure di sostegno finanziate dalla Comunità.

Ancora, secondo lo stesso regolamento ogni Stato membro elabora un piano strategico nazionale conformemente agli orientamenti strategici che sono stati adottati dalla Comunità, e trasmette, in seguito, il proprio piano strategico nazionale alla Commissione, prima di presentare i propri programmi di sviluppo rurale. Il piano strategico nazionale copre il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, e comprende:

- una valutazione della situazione economica, sociale e ambientale, e delle possibilità di sviluppo;
- la strategia adottata per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, conformemente agli orientamenti strategici della Comunità;
- le priorità tematiche e territoriali;
- un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e la ripartizione delle risorse del FEASR tra i vari programmi;
- i mezzi volti ad assicurare il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), e il Fondo europeo per la pesca e la Banca europea per gli investimenti;
- eventualmente, l'importo della dotazione finanziaria destinata al raggiungimento del c.d. obiettivo «convergenza», cioè l'obiettivo dell'azione per gli Stati membri e le regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC) per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013;
- la descrizione delle modalità di attuazione della rete rurale nazionale che raggruppa le organizzazioni e le amministrazioni operanti nel settore dello sviluppo rurale e l'importo destinato alla sua attuazione.

I piani strategici nazionali sono attuati mediante programmi di sviluppo rurale che presentano una serie di misure raggruppate intorno a 4 assi.

Asse 1: miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale. L'aiuto a favore della competitività dei settori agricolo e forestale riguarda:

1) misure volte a migliorare le conoscenze e a rafforzare il potenziale umano mediante:

- attività di informazione e formazione professionale;
- attività intese a facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un'azienda agricola) e l'adeguamento strutturale delle loro aziende,
- il pensionamento anticipato degli agricoltori che decidono di cessare l'attività al fine di trasferire la propria azienda ad altri agricoltori e dei lavoratori agricoli che decidono di cessare definitivamente ogni attività agricola (i beneficiari devono avere un'età minima di 55 anni e non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento nello Stato membro considerato);
- il ricorso a servizi di consulenza da parte degli agricoltori e dei silvicoltori, e la creazione di servizi di consulenza e di assistenza alla gestione agricola e di sostituzione di personale nell'azienda (il ricorso a tali servizi deve contribuire alla valutazione e al miglioramento dei risultati ottenuti dalle aziende);

- 2) misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico, mediante:
- l'ammodernamento delle aziende agricole e forestali e il miglioramento dei loro risultati economici tramite l'introduzione, fra l'altro, di nuove tecnologie;
 - l'aumento del valore aggiunto delle produzioni primarie agricole e forestali, con l'intento di fornire sostegno agli investimenti volti a rafforzare l'efficienza dei settori della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni primarie semplificando nel contempo le condizioni di ammissibilità del sostegno all'investimento rispetto a quelle in vigore;
 - il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture legate all'evoluzione e all'adattamento dei settori agricolo e forestale;
 - la ricostituzione del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- 3) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti, mediante:
- l'aiuto agli agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose imposte dalla normativa comunitaria, compensando in parte i costi aggiuntivi o le perdite di reddito derivanti da alcuni nuovi obblighi;
 - incoraggiamento alla partecipazione degli agricoltori a regimi di promozione della qualità alimentare;
 - sostegno alle attività di informazione e di promozione condotte dalle associazioni di produttori a favore dei prodotti oggetto di regimi di qualità alimentare;
- 4) misure transitorie per i nuovi Stati membri, riguardanti:
- il sostegno delle aziende c.d. "di semi-sussistenza" in corso di ristrutturazione (cioè quelle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione);
 - gli aiuti per la creazione di associazioni di produttori;
 - il sostegno alle aziende agricole che sono oggetto di una ristrutturazione, compresa la diversificazione verso attività non agricole.

Asse 2: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.

Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l'ambiente naturale, nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione delle acque e del suolo, e l'attenuazione dei mutamenti climatici. In quest'ambito, il regolamento prevede in particolare aiuti destinati a compensare gli handicap naturali nelle regioni di montagna e nelle altre zone svantaggiate (indicate dagli Stati membri sulla base di criteri obiettivi comuni) o pagamenti agroambientali o silvoambientali che coprono unicamente gli impegni che vanno oltre le norme obbligatorie corrispondenti. Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le misure di sostegno agli investimenti non produttivi legati alla realizzazione degli impegni agro o silvoambientali o al raggiungimento di altri obiettivi agroambientali, nonché le misure volte a migliorare le risorse forestali in un'ottica ambientale (aiuto all'imboschimento di superfici agricole, all'impianto di sistemi agroforestali o alla ricostituzione del potenziale forestale e alla prevenzione delle catastrofi naturali).

Il beneficiario che riceve i pagamenti a titolo di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori (nel campo della salute, dell'ambiente e del benessere degli animali) e la buona condizione agronomica e ambientale previsti dal regolamento sul pagamento unico (regolamento n. 73/2009).

Asse 3: qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell'economia rurale.

Per contribuire alla diversificazione dell'economia rurale, il regolamento prevede misure riguardanti:

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

- l'avvio di attività non agricole, il sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese, l'incentivazione di attività turistiche nonché la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio naturale nella prospettiva di uno sviluppo economico sostenibile;
- il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale riguardante in particolare il rinnovamento e lo sviluppo dei piccoli centri nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio rurale;
- la formazione professionale degli agenti economici che operano nei settori citati;
- l'acquisizione di competenze e iniziative di animazione in vista della preparazione e attuazione di una strategia locale di sviluppo.

Asse 4: LEADER

L'aiuto concesso a titolo dell'asse LEADER riguarda:

- l'attuazione di strategie locali di sviluppo attraverso partenariati pubblico-privati denominati «gruppi d'azione locale». Le strategie applicate a territori rurali ben delimitati devono conseguire gli obiettivi di almeno uno dei tre assi precedenti;
- i gruppi d'azione locale hanno inoltre la possibilità di attuare progetti di cooperazione interterritoriali o transnazionali.

Il **FEASR**, infine, è dotato di un bilancio di 96,319 miliardi di euro (prezzi correnti) per il periodo 2007-2013, ossia il 20% dei fondi destinati alla Politica agricola comune (PAC). Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare azioni relative alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo dell'intervento dei programmi, entro il limite del 4% dell'importo totale di ciascun programma.

L'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da assegnare alle regioni che possono beneficiare dell'obiettivo «convergenza» (v. sopra) sono stabiliti dal Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Per la programmazione, gli Stati membri tengono altresì conto degli importi provenienti dalla c.d. "modulazione" (cioè il meccanismo progressivo volto a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori e a trasferire gli stanziamenti corrispondenti al settore dello sviluppo rurale). La Commissione vigila inoltre affinché il totale degli stanziamenti provenienti dal FEASR e da altri Fondi comunitari, come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, rispetti determinati parametri economici.

Nell'ambito della gestione condivisa tra la Commissione e gli Stati membri, questi ultimi devono designare, per ciascun programma di sviluppo rurale, un'autorità di gestione, un organismo pagatore e un organismo di certificazione. Essi sono inoltre responsabili dell'informazione e della pubblicità relative alle operazioni cofinanziate. Ciascuno Stato deve altresì creare un comitato di sorveglianza che accerti l'efficacia dell'attuazione del programma. L'autorità di gestione di ogni programma deve inoltre trasmettere alla Commissione una relazione annuale relativa all'esecuzione del programma.

La politica e i programmi di sviluppo rurale sono oggetto di valutazioni ex ante, intermedie, ed ex post, intese a rafforzare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Queste valutazioni saranno volte a trarre insegnamenti sulla politica di sviluppo rurale, identificando i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi, e gli impatti socioeconomici e gli impatti sulle priorità comunitarie.

5. Coordinamento

Non si rinvengono problematiche di coordinamento con altre leggi presenti nel

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

con la normativa vigente

panorama legislativo regionale.

Si riportano comunque gli estremi delle leggi regionali attualmente vigenti che, in parte, disciplinano la medesima materia.

Quanto alla **valorizzazione dello spazio rurale del territorio dell'Umbria**, soccorre la **L.r. 24.03.2000, n. 27** (*Norme per la pianificazione urbanistica territoriale*), che agli articoli 18 – 25 detta norme finalizzate a valorizzare:

- 1) lo spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva;
- 2) aree di particolare interesse agricolo;
- 3) ambiti per la residenza e le attività produttive.

In particolare, con riferimento agli ambiti caratterizzati da debolezza economica determinata da limitata quantità delle produzioni, la suindicata legge regionale prevede che, mediante le attività consentite, le finalità da perseguire siano anche quelle di valorizzare le produzioni agricole, raggiungere uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità, e, infine, diversificare e integrare le attività economiche, sia per migliorare la pluralità delle componenti dello spazio rurale, che per contenere i rischi di crisi dovuti a produzioni monoculturali. A tali scopi, negli ambiti dello spazio rurale viene previsto che la Giunta regionale promuova progetti, programmi e studi finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche per l'obiettivo del sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche (articolo 24).

Quanto invece, più specificamente, alla **valorizzazione dei prodotti agroalimentari**, soccorre la **L.R. 10 febbraio 2011, n. 1**, (*Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità*), che, all'articolo 1, riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini; incentiva la produzione a chilometri zero e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell'ambiente, e, infine, promuove la valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle produzioni di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

Inoltre, all'articolo 4 della suindicata legge regionale, viene disposto che, per sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometri zero e di qualità, la Regione favorisce il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici debbano garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua. Viene prevista, inoltre, la corresponsione di contributi regionali ai Comuni al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti, con le finalità di:

a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;

b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.

Infine, quanto alle iniziative riguardanti lo sviluppo della **comunicazione**

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

	<p>multimediale di cui all'articolo 2, comma 2, del PDL in esame, soccorre sempre la suindicata L.r. 1/2011 che all'articolo 5 disciplina le "Azioni di informazione" nei seguenti termini:</p> <p><i>1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:</i></p> <p><i>a) campagne di informazione e comunicazione relative ai gruppi di acquisto solidale e popolare esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;</i></p> <p><i>b) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;</i></p> <p><i>c) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti di cui all'<u>articolo 1</u> commi 2 e 3;</i></p> <p><i>d) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare.</i></p> <p><i>e) [...].</i></p> <p><i>2. La Regione realizza un'apposita sezione sul portale web regionale dedicata ai mercati agricoli, agli eventi che si svolgono nella regione [...].</i></p> <p><i>3. La Regione promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico.</i></p> <p><i>4. Al fine di cui al comma 3, la Regione adotta percorsi sperimentali di certificazione "bio" meno onerosi per i piccoli produttori convenzionali.</i></p>
<p>6. Necessità del ricorso allo strumento normativo</p>	<p>Il ricorso allo <u>strumento normativo</u> appare necessario poiché è previsto lo stanziamento di fondi regionali per il finanziamento degli interventi oggetto del PDL.</p>
<p>7. Adeguatezza della relazione di accompagnamento</p>	<p>La relazione di accompagnamento appare adeguata sia con riferimento alle motivazioni che hanno dato origine al presente PDL, sia in punto di indicazione di oggetto e tipologia di interventi previsti da quest'ultimo. Purtroppo dovrebbe contenere maggiori elementi di dettaglio in ordine a quanto richiesto dall'art. 35, comma 2 dello Statuto, con riferimento alle indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto.</p>
<p>8. Pertinenza del titolo rispetto all'articolato</p>	<p><u>Il titolo non appare del tutto pertinente rispetto all'articolato.</u></p> <p>Ed invero si rileva che il contenuto del primo non chiarisce sufficientemente il contenuto del secondo che, in particolare, prende in considerazione il territorio rurale sotto l'aspetto, soprattutto, della <u>valorizzazione delle risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali</u>. L'intervento normativo, in sostanza, punta l'attenzione sul prodotto umbro, sulla sua qualità e sulla sua commercializzazione.</p> <p>Si suggerisce quindi di modificare ovvero, quanto meno, di completare il titolo del PDL in modo da far emergere chiaramente l'oggetto dell'intervento. Si può ipotizzare, ad esempio, il seguente titolo: "Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria".</p>
<p>9. Rispondenza delle singole disposizioni normative ai</p>	<p>Quanto all'articolo 1, comma 2, del PDL in esame, non è chiaro come si rapportano gli altri "enti pubblici" individuati alla fine dello stesso comma, rispetto alla Regione che, a tenore della disposizione, "realizza direttamente" le iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, del PDL. Si suggerisce quindi di specificare che i suindicati</p>

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

criteri di chiarezza e omogeneità	<p>enti pubblici sono quelli individuati dalla Regione medesima quali affidatari degli interventi.</p> <p>Inoltre, per opportunità di chiarezza, si suggerisce di inserire nell'articolo 1, comma 2, un richiamo alle modalità stabilite dall'articolo 2, tramite le quale vengono realizzate le iniziative indicate dallo stesso comma 2, dell'articolo 1.</p> <p>Si suggerisce quindi di aggiungere le parole “<i>secondo le modalità previste dall'articolo 2</i>”, dopo le parole “<i>nel rispetto delle proprie finalità istituzionali</i>”.</p> <p>Infine, quanto all'articolo 2, comma 1, del PDL in esame, è previsto che, per le finalità di quest'ultimo, la Giunta regionale adotti un programma annuale che individui gli ambiti di intervento e le iniziative da realizzare sulla base delle risorse disponibili. Sul punto, tuttavia, si suggerisce di inserire una ulteriore disposizione secondo la quale, in merito a tale programmazione, la <u>Giunta debba riferire annualmente al Consiglio regionale (ad esempio entro il 30 giugno dell'anno successivo), dando conto dell'attuazione degli interventi e delle risorse impiegate.</u></p>
10. Presenza di definizioni e loro correttezza	Non sono presenti definizioni
11. Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie	L'articolo 2, comma 1, del PDL in esame, prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del programma annuale già citato sopra al punto n. 9, ma non sono previsti né termini entro i quali detto programma debba essere adottato, né meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie.
12. Presenza di effetti abrogativi impliciti	Non sono presenti effetti abrogativi impliciti.
13. Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL	L'articolo 2, comma 1, del PDL in esame, prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del programma annuale già citato sopra, ai punti nn. 9 e 11.
14. Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza	Non sono presenti riferimenti normativi.

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 532

FIRME

<i>L'istruttore</i>	Dott.ssa Alessandra Grimaccia _____
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Dott.ssa Lavinia Marri _____
<i>Il Responsabile del Processo</i>	Dott.ssa Maria Trani _____
<i>Data</i>	Perugia, 11 ottobre 2011